



## DIRITTO DI RIPRODUZIONE E DIRITTO DI PROPRIETA' di Fabrizio Lemme

Come ho scritto più volte, anche su questa rivista, uno dei pilastri della storia dell'arte, anzi, di tutte le scienze umane, è il principio della libertà di espressione del pensiero e di informazione, che nel nostro ordinamento costituzionale è prevista dall'art. 21. Ho già esaminato come tale diritto possa confliggere con il diritto all'immagine, spettante all'artista ed ai suoi eredi, finché l'opera non cada in pubblico dominio, decorsi settant'anni dalla morte dell'autore. Infatti, l'interpretazione letterale – da me vivacemente contestata – dell'art. 13 della legge sul diritto d'autore, che riserva all'artista il diritto di far *riprodurre* l'opera d'arte e che è stato esteso, nella giurisprudenza di legittimità, anche alla *riproduzione fotografica*, può fortemente limitare il diritto di opinione e di critica, componenti essenziali di quello più ampio di espressione del pensiero. Se l'artista non consente alla pubblicazione, il critico non può giustificare le sue opinioni, e questo rende impossibile, almeno a volte, la critica: positiva o negativa o anche neutra.

E' per questo che spero ed auspico una revisione della lettura dell'art. 13, da parte di una più illuminata giurisprudenza.

Mi pongo ora un altro problema: il proprietario di un'opera d'arte caduta in pubblico dominio, per esserne morto l'autore da oltre settant'anni, può esercitare il medesimo diritto di veto, impedendo la

pubblicazione della sua riproduzione? In altri termini: il diritto di proprietà di un bene si estende alla sua immagine?

In taluni ambienti sociali, si ritiene comunemente di sì: rammento che, all'inizio degli anni ottanta, mio figlio, in viaggio con me in Arabia Saudita, non poté fotografare dei pesci esposti su un banco di mercato, in quanto il pescivendolo riteneva che l'immagine della mercanzia gli appartenesse e non intendeva cedere gratuitamente una tale facoltà dominicale.

Nel nostro ordinamento giuridico, il Codice Civile, nell'art. 10, risolve testualmente il caso dell'"*abuso dell'immagine altrui*" (ossia, dell'immagine personale) ma, nell'art. 832, definendo il contenuto del diritto di proprietà, non chiarisce se esso si estenda anche all'immagine. Quindi, si può discutere, ad esempio, se il proprietario di un'abitazione abbia il diritto di vietarne la riproduzione.

Da parte mia, ritenendo che nell'ordinamento giuridico sia fondamentale il bilanciamento di situazioni giuridiche contrapposte, escluderei che il proprietario possa opporsi ad una riproduzione di cose di sua proprietà, quando tale riproduzione sia giustificata dalla manifestazione del pensiero di chi scrive e non sia attuata in forme da comprometterne la dignità.

Anche un'opera d'arte, infatti, potrebbe essere



riprodotta in forme da alterarne il senso e la dignità: ad esempio, di un dipinto riproduco un aspetto marginale e frammentario, che nell'opera d'insieme ha un senso mentre, in via autonoma, potrebbe assumere addirittura una valenza fuorviante o ridicola.

Ma, a parte questo caso limite, il proprietario di un'opera caduta in pubblico dominio non può opporsi alla sua riproduzione.

Questo avviene in particolare anche nei casi in cui il critico intenda modificare radicalmente l'opinione corrente in ordine, ad esempio, all'attribuibilità dell'opera.

Io possiedo un dipinto attribuito, su basi documentarie, ad Orazio Gentileschi (è descritto puntualmente e citato come opera del Gentileschi in un catalogo della Collezione Albani, del 1700) ed un critico d'arte, ritenendo che l'opera vada riferita al molto meno significativo pittore Francesco Ragusa, l'ha pubblicata sotto questo nome.

Non ho il diritto di oppormi e non mi sono infatti opposto. Il critico d'arte, da me conosciuto ed apprezzato, esprimeva una sua ragionevole – ancorché discutibile – opinione e non ho potuto e voluto che prenderne atto. Né potevo agire diversamente, nel caso non avessi avuto alcuna stima per lui.

Peraltro, quando si dice che esiste un diritto alla riproduzione, non si afferma che esista anche il diritto, azionabile nei confronti del proprietario, ad

**ottenere l'immagine** dell'opera.

Se il critico d'arte Tizio, da me non apprezzato, mi chiede la foto di un mio dipinto, ho il diritto di negarla. E se Tizio si rivolge al mio fotografo abituale, questi può rilasciare la foto solo con il mio consenso.

Diritto di informazione non significa, infatti, diritto di "*insinuatio ad domum*" per avere, contro il mio consenso, la foto di un'opera di mia proprietà.

Questo, a mio avviso, è il più equilibrato contemperamento di situazioni giuridiche contrapposte, che si possa attuare nel caso considerato. Con l'aggiunta che equilibrio non è perfezione: purtroppo, la perfezione non appartiene all'uomo, che può solo aspirare ad essa senza mai raggiungerla.